



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 24.7.2018
JOIN(2018) 24 final

2018/0294 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, in riferimento alla prevista adozione della raccomandazione n. XX/2018 volta ad adottare le priorità del partenariato UE-Azerbaigian.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di partenariato e cooperazione UE-Azerbaigian

L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro ("l'accordo"), mira a fornire un contesto appropriato per il dialogo politico e la cooperazione tra le parti al fine di instaurare strette relazioni politiche. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

2.2. Consiglio di cooperazione

Il consiglio di cooperazione esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento dei suoi obiettivi. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le parti. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Azerbaigian, dall'altro. Il consiglio di cooperazione ha il proprio regolamento interno¹.

2.3. Atto previsto del consiglio di cooperazione

Il consiglio di cooperazione deve adottare mediante procedura scritta una raccomandazione sulle priorità del partenariato in materia di partenariato e di cooperazione ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è tradurre gli obiettivi della politica europea di vicinato (PEV) riveduta² in settori di cooperazione concreti e definire l'agenda per un dialogo politico e settoriale regolare.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian si basa sul testo della raccomandazione allegato alla presente decisione.

Le priorità del partenariato proposte sono conformi agli obiettivi della PEV riveduta. Tali priorità guideranno la programmazione pluriennale della cooperazione finanziaria dell'UE con l'Azerbaigian, da stabilire nel quadro di sostegno unico 2018-2020, e sostituiranno il piano d'azione PEV.

¹ Adottato il 12 ottobre 1999.

² JOIN(2015) 50 final del 18.11.2015.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *“le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo”*.

Rientrano nel concetto di *“atti che hanno effetti giuridici”* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che sono *“tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione”*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di cooperazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro.

L'atto che il consiglio di cooperazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'UE, in particolare la programmazione pluriennale della cooperazione finanziaria nell'ambito del quadro di sostegno unico. Questo perché, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato⁴, per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento esistono, viene adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014⁵. I documenti in questione sono piani d'azione congiunti o documenti equivalenti definiti di comune accordo, come le priorità del partenariato.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà essere assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.

⁴ GU L 77 del 15.3.2014.

⁵ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con l'Azerbaijan nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione e della politica europea di vicinato riveduta.

4.3. Conclusione

Le basi giuridiche della decisione proposta devono quindi essere costituite dall'articolo 37 del TUE e dagli articoli 207 e 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Una volta adottato, l'atto del consiglio di cooperazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 1999.
- (2) A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (3) Il consiglio di cooperazione adotta la raccomandazione sulle priorità del partenariato mediante procedura scritta.
- (4) La posizione dell'Unione nel consiglio di cooperazione in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*